

<b>AVVISO n. 4788</b>	<b>30 maggio 2000</b>	<b>Borsa - MOT</b>
-----------------------	-----------------------	--------------------

Mittente del comunicato : Borsa Italiana  
Societa' oggetto dell'Avviso : BANCA DI ROMA  
Oggetto : Inizio negoziazione obbligazioni "Banca di Roma"

***Testo del comunicato***

vedi allegato

***Disposizioni della Borsa***

Società emittente: **BANCA DI ROMA S.P.A.**

Titoli: **“Banca di Roma 1999-2009 5,80% subordinato”**

Oggetto: **INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA**

Data inizio negoziazioni: **1° giugno 2000**

Mercato e comparto  
di negoziazione: **Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli  
di Stato (MOT)**

Disposizioni normative: **Prov. n. 1008 del 29/05/2000 della Borsa Italiana**

### **CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE**

Denominazione: **“Banca di Roma 1999-2009 5,80% subordinato”**

N. obbligazioni in  
circolazione: **2.250.000.000**

Valore nominale unitario: **1.000 Lire**

Valore nominale complessivo  
delle obbligazioni in circolazione: **2.250.000.000.000 Lire**

Interessi : **le obbligazioni frutteranno un interesse annuo lordo del  
5,80% pagabile posticipatamente il 2 dicembre di ogni  
anno**

Godimento: **2 dicembre 1999**

Scadenza:	2 dicembre 2009 (rimborso alla pari in unica soluzione alla scadenza)
Rimborso anticipato:	l'emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato, parziale o totale, del prestito il 2 dicembre di ciascun anno a partire dal 2004 fino al 2008. In caso di rimborso parziale, il rimborso verrà effettuato mediante estrazione a sorte.
Tagli:	unico da nominali 5.000.000 Lire
Codice ISIN:	IT0001394565
Codice SIA:	104665
Importo minimo di negoziazione:	5.000.000 Lire
Controvalore minimo dei blocchi:	150.000 Euro

### **DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA**

Dal giorno 1° giugno 2000 il prestito obbligazionario “Banca di Roma 1999-2009 5,80% subordinato” verrà iscritto nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).

Allegati:

- Provv. n. 1008 del 29/05/2000 della Borsa Italiana;
- Avvertenze;
- Regolamento del prestito obbligazionario.



Inizio delle negoziazioni in Borsa del seguente prestito obbligazionario:

**“Banca di Roma 1999-2009 5,80% subordinato”**  
(cod. ISIN IT0001394565)

*Provvedimento n. 1008*

Vista la delibera Consob n. 11091 del 12/12/97 in forza della quale la Borsa Italiana S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dei mercati da essa organizzati e gestiti;

Visto il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. approvato dall'Assemblea ordinaria in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato, il “Regolamento”) nonché le relative Istruzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione;

Visto il proprio provvedimento n. 956 del 14 aprile 2000 in forza del quale la Borsa Italiana S.p.A. ha ammesso alla quotazione ufficiale di Borsa il prestito obbligazionario “Banca di Roma 1999-2009 5,80% subordinato”;

Visto in particolare l'articolo 2.4.2, commi 3 e 4, del Regolamento;

Considerato che in data 26 aprile 2000 è stato depositato presso la Consob il prospetto informativo relativo all'ammissione alla quotazione ufficiale di Borsa del prestito obbligazionario “Banca di Roma 1999-2009 5,80% subordinato” (di seguito il “Prospetto Informativo”);

Considerato che il Prospetto Informativo è stato messo a disposizione del pubblico presso la Borsa Italiana S.p.A. in data 29 maggio 2000;


L'Amministratore Delegato, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione,

#### DISPONE

a decorrere dal 1° giugno 2000, l'inizio delle negoziazioni in Borsa, Mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT), del prestito obbligazionario “Banca di Roma 1999-2009 5,80% subordinato” di nominali Lire 2.250.000.000.000 rappresentato da n. 2.250.000.000 obbligazioni da nominali Lire 1.000 emesso da Banca di Roma S.p.A.

Il presente provvedimento è comunicato all'emittente, alla Consob e diffuso mediante Avviso di Borsa che verrà trasmesso ad almeno due agenzie di stampa.

Milano, 29 maggio 2000

  
L'Amministratore Delegato  
Massimo Capuano



## AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

### 1. Disposizioni generali

L'investimento nelle obbligazioni "Banca di Roma 1999 - 2009 8,50% Subordinato" (le "Obbligazioni") comporta, per quanto riguarda il rendimento, gli elementi di rischio propri di un investimento in titoli obbligazionari a tasso fisso. Esiste inoltre il rischio connesso con la clausola di subordinazione e la facoltà di rimborso anticipato, come di seguito meglio descritto.

### 2. Subordinazione

In caso di liquidazione dell'Emittente, a qualsiasi titolo, tutte le somme dovute a fronte delle Obbligazioni, a titolo di capitale o di interessi, saranno rimborsate solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori dell'Emittente non ugualmente subordinati.

### 3. Rimborso anticipato

L'Emittente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente, previa autorizzazione della Banca d'Italia, in tutto o in parte le Obbligazioni, al valore nominale, il 2 di dicembre di ciascun anno a partire dal 2 dicembre 2004 fino al 2 dicembre 2008 con un preavviso di almeno 30 giorni da pubblicare su su "Il Sole 24 Ore" o su altro quotidiano economico a diffusione nazionale.

In caso di rimborso parziale il rimborso verrà effettuato mediante estrazione a sorte.

In caso di rimborso anticipato l'investitore potrebbe essere esposto a un rischio di reinvestimento.

### 4. Liquidabilità dei titoli - Rischio di interesse e di controparte

I possessori delle Obbligazioni possono liquidare il proprio investimento mediante vendita sul mercato di quotazione dei titoli stessi. Tali titoli potrebbero presentare problemi di liquidabilità a prescindere dall'Emittente e dall'ammontare del prestito, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare tempestiva, adeguata contropartita.

In caso di disinvestimento anticipato inoltre l'investitore potrebbe essere esposto a un rischio di interesse e di controparte conseguenti a un'eventuale variazione dei tassi di interesse sul mercato e di rating dell'Emittente.

# BANCA DI ROMA

Società per Azioni con sede in Roma, Via M. Minghetti 17, 00187  
 iscrizione al registro delle Imprese di Roma n. 6/1924  
 capitale sociale L. 2.675.008.375.000 - riserve L. 8.024.298.214.885  
 codice fiscale 00644990582 - partita Iva 00919681007  
 aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi  
 il gruppo è iscritto all'albo dei gruppi bancari  
 iscrizione all'albo delle banche n. 51-4090

## REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "BANCA DI ROMA 1999 - 2009 5,80% SUBORDINATO" SERIE 400 ISIN IT0001394565

### Art. 1 - Titoli

Il prestito obbligazionario "Banca di Roma 1999 - 2009 5,80% subordinato" di Lire 2.250.000.000.000 emesso dalla Banca di Roma S.p.A. (la "Banca Emittente") è costituito da n. 2.250.000.000 di obbligazioni del valore nominale di Lire 1.000 ciascuna riunite in tagli minimi da Lire 5.000.000.

Il prezzo di emissione di ciascuna obbligazione del valore nominale di Lire 1.000 è pari a Lire 1.000 (100%). Il prezzo di rimborso lordo a scadenza di ciascuna obbligazione è pari a Lire 1.000 (100%).

### Art. 2 - Interessi

Gli interessi, pari al tasso annuo lordo del 5,80%, saranno pagabili in rate annuali posticipate il 2 dicembre di ogni anno.

La prima cedola è pagabile il 2 dicembre 2000. L'ultima cedola è pagabile il 2 dicembre 2009.

Qualora una data di pagamento interessi non fosse un giorno lavorativo bancario la data di pagamento sarà posticipata al primo giorno lavorativo bancario successivo, fermo restando che le successive date di pagamento interessi rimarranno quelle indicate nel presente Articolo.

### Art. 3 - Godimento e durata

Il prestito ha godimento 2 dicembre 1999 ed ha durata 10 anni, pertanto sarà rimborsato integralmente il 2 dicembre 2009 ("Data di Rimborso"), salvo quanto previsto all'Art. 5.

### Art. 4 - Ammortamento e rimborso

Le obbligazioni sono rimborsabili in un'unica soluzione alla Data di Rimborso, salvo quanto previsto all'Art. 5, al valore nominale e senza deduzione di spese fatto salvo quanto disposto al successivo Art. 9.

Qualora la data prevista per il rimborso del capitale non fosse un giorno lavorativo bancario, il relativo pagamento sarà effettuato il primo giorno lavorativo bancario successivo.

### Art. 5 - Rimborso anticipato

La Banca Emittente si riserva il diritto, previa autorizzazione della Banca d'Italia, di rimborsare integralmente o parzialmente in via anticipata il presente prestito al 2 di dicembre di ciascun anno a partire dal 2 dicembre 2004 fino al 2 dicembre 2008, con un preavviso di almeno 30 giorni, al valore nominale e senza deduzione di spese, fatto salvo quanto disposto al successivo Art. 9.

In caso di rimborso parziale, il rimborso verrà effettuato mediante estrazione a sorte.

Qualora la data prevista per il rimborso anticipato del capitale non fosse un giorno lavorativo bancario, il relativo pagamento sarà effettuato il primo giorno lavorativo bancario successivo.

### Art. 6 - Subordinazione

In caso di liquidazione della Banca Emittente, a qualsiasi titolo, tutte le somme dovute a fronte del presente prestito a titolo di capitale o interessi saranno rimborsate solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori della Banca Emittente non ugualmente subordinati.

### Art. 7 - Servizio del prestito

Il presente prestito verrà accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettato al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed alla Deliberazione Consob n. 11768/98. Le obbligazioni costituenti il presente prestito non possono essere rappresentate da titoli di credito. Il rimborso delle obbligazioni ed il pagamento degli interessi avverranno a cura della Banca Emittente presso la stessa ovvero per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

L'annotazione della titolarità delle obbligazioni effettuate in conti presso la stessa Banca Emittente non comporta alcun onere per i titolari che ne facciano richiesta.

### Art. 8 - Termini di prescrizione

I diritti del titolare delle obbligazioni si prescrivono, per quanto concerne

gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili.

### Art. 9 - Regime Fiscale

Agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni è applicabile - nelle ipotesi e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 1° aprile 1996 n. 239, come modificato dall'Art. 12 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461 - l'imposta sostitutiva del 12,50% a carico delle persone fisiche e dei soggetti assimilati.

Le plusvalenze realizzate - al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali - mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli sono soggette ad imposta sostitutiva con aliquota del 12,50%, applicabile secondo il regime ordinario della dichiarazione ovvero i regimi opzionali del risparmio amministrato o del risparmio gestito, previsti dagli art. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 461/97.

Ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia potrà essere concesso, alle condizioni di legge, l'esonero dai prelievi sopra indicati.

### Art. 10 - Quotazione

La Banca Emittente si riserva la possibilità di richiedere alla Consob l'ammissione delle presenti obbligazioni alla quotazione ufficiale di Borsa ai sensi dell'Art. 12 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

### Art. 11 - Ridenominazione in Euro

La Banca Emittente ha facoltà di procedere unilateralmente alla ridenominazione in Euro delle obbligazioni costituenti il prestito ai sensi dell'Art. 12 del D. Lgs. N. 213/98, secondo le regole previste per i titoli di Stato, con i modi ed i tempi indicati dalla Consob.

### Art. 12 - Varie

Tutte le comunicazioni della Banca Emittente ai titolari delle obbligazioni saranno effettuate mediante affissione presso gli sportelli della Banca Emittente.

Nel caso di quotazione delle obbligazioni, le comunicazioni saranno effettuate mediante avviso pubblicato, a cura e spese della Banca Emittente, su "Il Sole 24 Ore" o su altro quotidiano economico a diffusione nazionale.

La titolarità delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni del presente regolamento. A tal fine detto regolamento sarà depositato presso la sede legale della Banca Emittente, in via Marco Minghetti 17, 00187 Roma.

I titoli non rientrano tra le forme di raccolta coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di tutela dei depositi.

### Art. 13 - Legge Applicabile e Foro Competente

L'emissione è regolata dalla legge italiana. Per qualsiasi contestazione tra gli obbligazionisti e la Banca Emittente sarà competente il Foro di Roma.